

Al comma 2, premettere le parole: In attesa di una disciplina organica sul danno biologico

5. 26. Governo

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: derivanti da fatto illecito con le seguenti: costituente fatto illecito.

5. 2. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

5. 3. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 9 per cento con le seguenti: 6 per cento.

5. 20. Edo Rossi.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: in ragione dello 0,5 per cento con le seguenti: in ragione dello 0,3 per cento.

5. 8. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: a partire dall'undicesimo anno di età con le seguenti: a partire dal trentacinquesimo anno di età.

5. 9. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: un milione duecentomila con le seguenti: due milioni cinquecentomila.

5. 13. Giovanardi.

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: un milione duecentomila con le seguenti: un milione ottocentomila.

5. 21. Edo Rossi.

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: un milione duecentomila con le seguenti: un milione cinquecentomila.

5. 10. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

5. 4. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: di lire settantamila fino alla fine della lettera con le seguenti: da lire settantamila a lire centomila per ogni giorno di inabilità assoluta e da lire trentamila a lire cinquantamila per ogni giorno di inabilità parziale.

5. 15. Giovanardi.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: settantamila con la seguente: novantamila

5. 19. Edo Rossi.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: settantamila con la seguente: cinquantamila

5. 25. Governo.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **5. 5.** Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **5. 18.** Edo Rossi.

(Approvato)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non superiore al 25 per cento con le seguenti: non inferiore al 25 per cento.

** **5. 16.** Giovanardi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non superiore al 25 per cento con le seguenti: non inferiore al 25 per cento.

** **5. 35.** La Commissione.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: al 25 per cento con le seguenti: al 40 per cento.

5. 11. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Sopprimere il comma 3.

5. 7. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
5. 36. DELLA COMMISSIONE.

Al comma 3, non sopprimere il secondo periodo. Dopo il comma 3, aggiungere:

3-bis. « Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato ».

0. 5. 36. 4. Benedetti Valentini, Selva.

Al comma 3, non sopprimere il secondo periodo. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulte-

riormente risarcito in relazione alla incidenza sulle specifiche condizioni del danneggiato.

0. 5. 36. 6. Benedetti Valentini, Selva.

Al comma 3 non sopprimere il secondo periodo.

0. 5. 36. 8. Benedetti Valentini, Selva.

(Approvato)

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

« Il giudice, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato e delle condizioni oggettive del danno biologico, può stabilire il risarcimento a prescindere da quanto previsto al comma 2 ».

0. 5. 36. 9. Parrelli.

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

« Il giudice, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato e delle condizioni oggettive del danno biologico, può stabilire il risarcimento utilizzando indicativamente quanto previsto al comma 2 ».

0. 5. 36. 10. Parrelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) « Il danno biologico viene risarcito a prescindere da quanto previsto dal comma 2 in considerazione e in relazione a specifiche condizioni soggettive del danneggiato ».

0. 5. 36. 7. Benedetti Valentini, Selva.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis « Il danno biologico può essere risarcito anche a prescindere da quanto previsto dal comma 2 in relazione alle specifiche condizioni soggettive del danneggiato ».

0. 5. 36. 5. Benedetti Valentini, Selva.

Sostituire le parole: può essere con le seguenti: viene.

0. 5. 36. 1. Manzoni, Selva.

(Approvato)

Le parole da: in relazione sino a: danneggiato sono sostituite dalle seguenti: quando il risarcimento determinato secondo i criteri del comma 2 sia manifestamente sproporzionato rispetto ai postumi derivanti dalla lesione o agli interventi medici subiti o comunque ritenuti opportuni in dipendenza di essa.

In tal caso la entità del risarcimento può essere aumentata fino ad un terzo rispetto a quella determinata in applicazione dello stesso comma 2.

0. 5. 36. 11. Contento, Selva.

Sostituire le parole da: tenuto conto fino alla fine del comma con le seguenti: in relazione all'incidenza della lesione o dei postumi sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

0. 5. 36. 3. Manzoni, Selva.

Aggiungere, in fine, le parole: ed anche delle sue proiezioni dinamico-relazionali.

0. 5. 36. 2. Giovanardi, Follini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico può essere ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

5. 36. (nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

5. 12. (ex 0. 5. 19. 7.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 6, quarto capoverso, sostituire le parole: decimo, undicesimo e dodicesimo con le seguenti: ottavo, nono e decimo.

5. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, ultimo capoverso, sopprimere il primo periodo.

5. 32. (5. 14.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 6, ultimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da professionisti con le seguenti: dagli avvocati, dai praticanti avvocati o da altri professionisti.

5. 17. Giovanardi.

Al comma 6, ultimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora l'impresa su richiesta del professionista abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovutigli, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

5. 105. (ex 5. 15.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

(A.C. 7115 - sezione 2)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO II****INTERVENTI NEI SETTORI
AGRICOLO, FORESTALE, DELLA PESCA
E DELL'ACQUACOLTURA****ART. 7.**

(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura).

1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al

comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola della Unione europea, a:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione anche mediante incentivi alla riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva, biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare

sviluppando sistemi di controllo e di tracciabilità degli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

ART. 7.

(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura).

Sopprimere gli articoli 7 e 8.

7. 1. *(ex 7. 18, 7. 42 e 8. 33.)* Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Sopprimerlo.

*** 7. 2.** *(ex 7. 18.)* Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Sopprimerlo.

*** 7. 56.** *(ex 7. 42.)* Chiappori, Donner, Stefani, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

7. 3. *(ex * 7. 32.)* Franz, Losurdo.

Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: di concerto con.

*** 7. 46** *(ex 7. 47.)* Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: di concerto con.

*** 7. 59.** *(ex 7. 47.)* Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Fratta Pasini, Amato, Collavini, Scaltritti, Dell'Utri, Giudice, Marras.

Al comma 1, sopprimere le parole: e la modernizzazione.

7. 4. *(ex 7. 33.)* Franz, Losurdo.

Al comma 1, sostituire le parole: della lavorazione del pescato con le seguenti: della trasformazione dei prodotti agricoli ed ittici.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: e dell'acquacoltura con le seguenti: dell'acquacoltura e della trasformazione alimentare.

7. 6. *(ex 7. 1.)* Volontè.

Al comma 1, sostituire le parole: della lavorazione del pescato *con le seguenti:* della trasformazione dei prodotti agricoli ed ittici.

* **7. 7.** (ex 7. 30.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Rasi.

Al comma 1, sostituire le parole: della lavorazione del pescato *con le seguenti:* della trasformazione dei prodotti agricoli ed ittici.

* **7. 70.** (ex 7. 27.) Barral, Comino, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano *aggiungere le seguenti:* ed il parere delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.

7. 8. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

7. 10. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il termine previsto per il parere parlamentare scada *con le seguenti:* il parere parlamentare venga formulato.

7. 9. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per.

7. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: anche attraverso il metodo della concertazione.

7. 12. (ex 7. 35.) Franz, Losurdo.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: distretti agroalimentari, rurali ed ittici *aggiungere le seguenti:* di qualità.

7. 102. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: particolare attenzione viene assicurata alla salvaguardia di cultivar e razze di animali di allevamento autoctone e tradizionali.

7. 54. (ex 7. 48.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: ed assicurando la qualità dei prodotti *con le seguenti:* di produzioni tipiche e biologiche assicurando.

7. 53 (ex 7. 56.) Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) garantire la tutela della salute dei consumatori attraverso opportune iniziative a livello comunitario volte a recepire in maniera compiuta i principi della nuova politica agricola comunitaria tesa alla ricerca della qualità.

7. 13. (ex 7. 39.) Franz, Losurdo.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole da: anche *fino alla fine della lettera con le seguenti:* promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tu-

tela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari.

7. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, lettera d), *sopprimere le parole:* delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti.

7. 14. (ex 7. 40) Franz, Losurdo.

Al comma 3, lettera e), *sopprimere le parole:* e di qualità.

7. 55. (ex 7. 57.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 3, lettera f), *sopprimere le parole:* e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza.

7. 15. (ex 7. 41) Franz, Losurdo.

Al comma 3, lettera g), *sostituire le parole:* per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa *con le seguenti:* valorizzando, anche attraverso la rimodulazione della spesa, le produzioni a maggiore contenuto di lavoro, sostenendo azioni di politica del lavoro, promuovendo servizi efficienti alle aziende ed ai lavoratori, anche per favorire l'emersione dell'economia irregolare, sommersa e le forme illegali del caporalato

7. 52. (ex 7. 54.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 3, lettera h), *dopo le parole:* la cura *aggiungere le seguenti:* , la rivitalizzazione.

7. 48. (ex 7. 51.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 3, lettera h), *aggiungere, in fine, la parola:* sostenibile.

7. 49. (ex 7. 52.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 3, lettera i), *sostituire le parole:* lo sviluppo sostenibile *con le seguenti:* la conservazione, lo sviluppo duraturo, nonché sostenibile.

7. 50 (ex 7. 53.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 3, lettera i), *aggiungere, in fine, le parole:* , favorendo in particolare la promozione di varietà autoctone tenendo conto del registro nazionale dei cloni forestali di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 1973, n. 269.

7. 51. (ex 7. 55.) Edo Rossi, Malentacchi.

Alla rubrica, *sopprimere le parole:* della pesca e dell'acquacoltura.

7. 35. (ex 7. 10.) Scaltritti, Gastaldi.

Alla rubrica, *sostituire le parole:* e dell'acquacoltura *con le seguenti:* dell'acquacoltura e della trasformazione alimentare.

* **7. 16.** (ex 7. 29.) Rasi.

Alla rubrica, *sostituire le parole:* e dell'acquacoltura *con le seguenti:* dell'acquacoltura e della trasformazione alimentare.

* **7. 71.** (ex 7. 28.) Barral.

(A.C. 7115 – sezione 3)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Principi e criteri direttivi).

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterrà ai principi e cri-

teri contenuti nel capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e rioridino delle qualifiche soggettive;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiari, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, incentivando l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma

associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;

g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;

l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, incentivazione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei pro-

dotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;

p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;

t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo de-

mocratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;

z) incentivazione, in coerenza con le politiche generali del lavoro, dello sviluppo occupazionale nel settore agricolo e della pesca anche legato alla politica di valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari e al miglioramento tecnologico e qualitativo dei processi produttivi;

aa) incentivazione dell'imprenditoria giovanile;

bb) estensione dell'ambito di operatività del Fondo per lo sviluppo in agricoltura di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;

cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;

dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;

ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'articolo 7;

ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni.

2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca

e acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Principi e criteri direttivi)

Sopprimerlo.

* **8. 18.** (ex * 8. 67.) Chiappori, Stefani, Donner, Martinelli.

Sopprimerlo.

* **8. 14.** (ex 8. 33. e 8. 67.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) revisione della legge 9 maggio 1975, n. 153, con estensione della qualifica di imprenditore a titolo principale alle società di persone e di capitali, nonché alle cooperative;

8. 15. (ex 8. 40.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8. 2. (ex 8. 58.) Franz, Losurdo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) definizione delle attività connesse che, svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e in rapporto di complementarietà alle attività agricole principali della mede-

sima, sono dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di beni e risorse aziendali.

8. 34. (ex 8. 53.) Rasi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) definizione dell'attività agromeccanica che, svolta con l'ausilio di mezzi meccanici a favore delle aziende agricole, ne consente l'abbattimento dei costi e la salvaguardia della flessibilità;

* **8. 63.** (ex *8. 54.) Rasi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) definizione dell'attività agromeccanica che, svolta con l'ausilio di mezzi meccanici a favore delle aziende agricole, ne consente l'abbattimento dei costi e la salvaguardia della flessibilità;

* **8. 121.** (ex *8. 50 e *8. 54) Ruggeri.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

8. 3. (ex 8. 59.) Franz, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: incentivando con le seguenti: creando le condizioni per.

8. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: agevolando la ricomposizione fondiaria aggiungere le seguenti: e la flessibilità dei contratti di affitto.

8. 7. (ex 8. 44) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per

8. 4. Franz, Losurdo

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: agroalimentare aggiungere le seguenti: sulla base delle scelte politiche comunitarie.

8. 5. (ex 8. 61.) Franz, Losurdo.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: dei criteri aggiungere le seguenti: di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. 6. (ex 8. 62.) Franz, Losurdo.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: svolte in seno all'azienda fino a: associata o cooperativa con le seguenti: quando queste ultime siano svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e siano complementari all'attività agricola principale.

8. 42. (ex. * 8. 55.) Rasi.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: di ricerca, formazione con le seguenti: di formazione.

8. 43. (ex 8. 70.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) revisione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, al fine di accrescere la concorrenzialità degli organismi di controllo dell'agricoltura biologica, riducendone i costi e garantendone la terzietà rispetto alle imprese del settore.

8. 19. (ex 8. 19.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: incentivazione con le seguenti: regolamentazione e promozione.

8. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: della pesca.

8. 46. (ex 8. 16.) Scaltritti.

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: , a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,

8. 50. (ex 8. 22.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara.

Al comma 1, lettera t), dopo la parola: definizione aggiungere le seguenti: ed incentivazione.

8. 11. (ex 8. 24.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 102
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8.102, aggiungere, in fine, le parole: nonché la deperibilità e la durabilità del prodotto, prevedendo l'obbligo di apporre all'interno o all'esterno degli imballaggi preconfezionati degli alimenti freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilità prolungata da bassa temperatura, indicatori di tempo e di temperatura.

* **0. 8. 102. 1.** Volontè, Cutrufo, Teresio Delfino.

All'emendamento 8.102, aggiungere, in fine, le parole: nonché la deperibilità e la durabilità del prodotto, prevedendo l'obbligo di apporre all'interno o all'esterno degli imballaggi preconfezionati degli alimenti freschi, refrigerati e surgelati di

breve durabilità prolungata da bassa temperatura, indicatori di tempo e di temperatura.

* **0. 8. 102. 2.** Gardiol.

Al comma 1, sostituire la lettera z) con la seguente:

z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari.

8. 102. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: della qualità dei prodotti alimentari con le seguenti: delle produzioni tipiche e biologiche.

8. 56. (ex. 8. 72.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

z-bis) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della presente delega ed emersione dell'economia irregolare e sommersa.

8. 12. (ex. 8. 27.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

z-bis) revisione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), con sostegno delle attività agricole

svolte all'interno e nei territori limitrofi delle aree protette, anche abbattendo i costi aziendali.

8. 21. (ex 8. 30.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, sostituire la lettera aa) con la seguente:

aa) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale.

8. 103. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera bb).

8. 104. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera cc), sopprimere le parole: di qualità.

8. 62. (ex. 8. 71.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.

8. 120. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7115 – sezione 4)**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421).

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tali agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare le spese ammissibili e le modalità di erogazione del contributo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 9.**

(Modifica all'articolo 2 del decreto - legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421)

Sopprimerlo.

9. 1. *(ex 9. 1.)* Chiappori, Donner, Martinnelli, Stefani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , nella forma di un contributo fino a: spese ammesse con le seguenti: nella forma di un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese ammesse.

9. 2. *(ex 9. 2.)* Chiappori, Donner, Martinnelli, Stefani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero provvedono a determinare con le seguenti: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate.

9. 3. *(ex 9. 3.)* Chiappori, Donner, Martinnelli, Stefani.

(A.C. 7115 – sezione 5)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****Capo III****DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PRIVATIZZAZIONI****ART. 10.**

(Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica).

1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano già titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.

2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di

società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo ».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE)

ART. 10.

(Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del

1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica e sulla realizzazione di opere di distribuzione del gas metano)

Al comma 1, sopprimere le parole: con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali.

10. 6. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Allo scopo di accelerare la cessione di non meno di quindicimila MW di capacità produttiva di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'ENEL spa procede all'assegnazione delle società costituite in attivazione del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999 entro il 31 dicembre 2000. Decorso il termine, la vendita delle società non ancora alienate avviene mediante procedura competitiva con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo modalità stabilite, entro il 31 gennaio 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'ENEL spa, nel rispetto delle modalità stabilite nel decreto, procede ai necessari adempimenti entro i successivi novanta giorni. Il decreto provvede alla nomina di un commissario *ad acta* cui spetta, in difetto di vendita da parte dell'ENEL spa entro il termine stabilito, procedere all'espletamento degli adempimenti necessari fino alla cessione al miglior offerente.

10. 3. (ex10. 6.) Contento, Rasi, Manzoni.

Al comma 2, sopprimere le parole: in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005.

10. 7. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 2, dopo le parole: da regioni aggiungere le seguenti: o enti locali.

10. 11. (ex 10. 10.) Chiappori, Stefani, Donner, Martinelli.

Sopprimere il comma 3.

10. 8. Edo Rossi.

Al comma 3, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o associato.

10. 32. Scalia, Gardiol.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

10. 4. Contento

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 3 con le seguenti: di cui ai commi 3 e 4.

10. 13. Rebecchi, Guerra, Pezzoni.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La concessione sarà rilasciata anche alle imprese elettriche di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, che si siano avvalse della facoltà di cui al presente comma di richiedere l'estensione della propria area di distribuzione e ai comuni contigui.

10. 14. Ruffino.

(A.C. 7115 – sezione 6)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

*(Abuso di dipendenza economica
e concorrenza).*

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è sostituito dal seguente:

« 3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n.287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso ».

3. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.

2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono

tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.

2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma *2-ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni ».

4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino al dieci per cento »;

b) al medesimo periodo, le parole: « relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante » sono soppresse.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)

Sopprimerlo.

* **11. 3.** *(ex 11. 5.)* Edo Rossi.

Sopprimerlo.

* **11. 6.** *(ex 11. 5.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 1.

11. 7. *(ex 11. 6.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 2.

11. 8. *(ex 11. 7.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 3.

11. 4. *(ex 11. 11.)* Edo Rossi.

Al comma 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: mercati diversi da quelli in cui agiscono con le seguenti: mercati deregolamentati e contigui a quelli in cui agiscono.

11. 1. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 3, sopprimere il capoverso 2-ter.

11. 5. Edo Rossi.

(A.C. 7115 – sezione 7)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI

Capo I

INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 12.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge
27 febbraio 1985, n. 49).*

1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.

2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: », purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda».